



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>IOFFREDI</u> | <u>ANTONELLA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>TORSELLO</u> | <u>BARBARA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>TRUFFELLI</u> | <u>MAURIZIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2126/2015
spedito il 31/07/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 37/2015 Sez:17 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BOLOGNA
contro:
POSTE ITALIANE SPA
VIALE EUROPA 144 00144 ROMA

difeso da:

DE VECCHIS NAZZARIO
VIA DELLA FONTE SNC ROCCAVIVI 67050 SAN VINCENZO VALLE ROVETO

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 33 PUBBLICITA' 2013

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2126/2015

UDIENZA DEL

17/12/2018 ore 09:30

N°

647/1/19

PRONUNCIATA IL:

~~17 DIC. 2018~~

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAR. 2019

Il Segretario



Il Segretario
Alberto SALVI

AS

La società Poste Italiane spa presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 33 del 08.04.2013, con il quale la società concessionaria per la riscossione delle imposte per il Comune di aveva accertato il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità, anno 2013 relativa alle insegne installate presso l'Ufficio Postale in v. _____, _____, richiedendo il pagamento per imposte e sanzioni della complessiva somma di Euro 203,00. La Società ricorrente contestava violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, e della Risoluzione Ministero dell'Economia e Finanze n.2/D del 24.04.09 ritenendo che, ai fini del contestato pagamento dell'imposta, la Concessionaria avesse errato nel calcolo della superficie destinata alle insegne e alle scritte pubblicitarie. Precisava che, nel caso in esame, si sarebbe dovuto applicare il procedimento di calcolo di cui all'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo il quale "... i mezzi di identico contenuto... collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.". Nel caso di specie, affermava che, trattandosi di insegne da ricomprendere nell'ambito delle insegne di esercizio, il calcolo della superficie deve essere effettuato in base all'arrotondamento previsto dall'art.7 citato applicato solo sulla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna. Poiché con detto calcolo la superficie risultava inferiore al limite massimo di 5 mq, previsto dall'art. 17, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, insisteva per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta di pubblicità. Resisteva la con memoria illustrativa. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con sentenza n.37/17/15 del 12.01.2015, accoglieva il ricorso di parte ricorrente ed affermava che le riferite insegne "sono prive di qualsiasi valenza pubblicitaria" indicanti la natura dell'attività ivi svolta per agevolare la visibilità all'utente, non pubblicità ma insegna di esercizio e quindi esenti dall'imposta di pubblicità. La società appella la citata sentenza di primo grado, per contestarne l'errata interpretazione data della norma di cui all'art. 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993, corroborato da successive memorie illustrative depositate il 22.11.2018. La Concessionaria, a mente della citata norma, procedeva al ricalcolo delle insegne di esercizio e, ritenute le stesse mezzi di pubblicità autonomi tra loro, conteggiava una superficie complessiva, superiore al limite massimo consentito per godere del beneficio dell'esenzione. Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento oggetto di ricorso. Poste Italiane spa non resisteva, né si costituiva in giudizio. La causa era chiamata all'udienza pubblica del 17.12.2018..

Questa Commissione Tributaria Regionale ritiene l'appello fondato. I Giudici del primo grado hanno annullato l'avviso di accertamento sull'errato presupposto che le insegne non possano essere considerate mezzi pubblicitari, come invece appaiono di tutta evidenza. Fermo restando l'indubbia interpretazione in tal senso preme definire

l'"insegna di esercizio": ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75, "la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.", la stessa norma precisa che, in caso di pluralità di insegne, l'esenzione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva di cinque metri quadrati (art. 2-bis, comma 1, D.L. n. 13 del 2002). Detta norma, inoltre, deve leggersi in combinato disposto con l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che dispone in tema di "esenzioni dall'imposta", e con l'art. 7, comma 2 e 5, del medesimo D.Lgs. n. 507 del 1993, circa le "modalità di applicazione dell'imposta" Premesso quanto sopra, la discussione verte quindi sul riscontrare se i mezzi pubblicitari di cui è causa siano da ritenersi in connessione tra loro, per essere stati esposti al fine di indicare e reclamizzare un unico Ufficio Postale. A parere di questo Collegio, appurati i requisiti dell'identico contenuto e della riferibilità dei suddetti mezzi al medesimo soggetto, difetta della necessaria condizione richiesta dalla norma: la collocazione delle insegne, perché queste possano considerarsi in connessione tra loro, deve rendere evidente e percepibile il collegamento logico funzionale e inscindibile esistente tra gli stessi mezzi pubblicitari. Nel caso in esame, non è possibile riscontrare tale necessaria condizione, considerato che le vetrine dell'Ufficio Postale, conservano ognuna una loro autonomia; di tal modo che non è possibile ravvisare, in quelle insegne e tra le stesse, legami di relazione e interdipendenza, né fisici né logici; prescindendo dalla eventuale contiguità, ognuna di esse si presenta autosufficiente rispetto alle altre e, per tale ragione, queste non consentono di realizzare un collegamento strumentale inscindibile, pur avendo esse identico contenuto. Le singole insegne, poste su ognuna delle vetrine identificano l'Ufficio e, dunque, non svolgendo una funzione unitaria, non configurano l'ipotesi della "connessione" prospettata dalla norma. Ogni mezzo pubblicitario impiegato, realizza in modo disgiunto dagli altri il fine di contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività del servizio postale (Cass. Sez.5 n.23250/2004). Ne consegue che l'imposta dovrà essere commisurata in relazione allo spazio occupato dalle singole insegne pubblicitarie, con gli arrotondamenti e i limiti di applicazione dell'imposta regolati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993. L'appello proposto deve essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado. Le spese vengono compensate per la discontinuità della giurisprudenza, l'alternanza dei giudicati.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della decisione di I grado, accoglie l'appello

. Spese compensate per entrambi i gradi.

Bologna, il 17.12.2018

Il Relatore

Dr. B. Torsello

Il Presidente

Dr. A. Ioffredi